



Riunione del 30 Ottobre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 15**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente  
- Avv. Antonio Mennuni - Componente- Estensore

**10.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
- SANTUZ PAOLO - BUNELLO DUILIO;**

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, R.G., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

**SANTUZ PAOLO:** *Per aver, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Consigliere in carica del C.R. Friuli Venezia Giulia, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., nonché delle norme dettate a presidio della correttezza gestionale del patrimonio federale, ex Artt. 5 e 51 Statuto FIPAV e 4 Reg. Amministrazione e Contabilità, disperso, autonomamente e senza il supporto di una delibera consiliare ad hoc, materiale sportivo di proprietà federale, così recando danno economico all'Organismo Territoriale. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'Art. 49 R. G.*

**BUNELLO DUILIO:** *Per aver, nella sua qualità di Presidente uscente del C.R. Friuli Venezia Giulia, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., nonché in violazione dei canoni di corretta amministrazione, ex Artt. 19 e seguenti Reg. Amministrazione e Contabilità, omesso, personalmente o tramite persona della quale era direttamente responsabile, la corretta annotazione in contabilità di poste passive di bilancio per pagamenti dovuti a fornitori, quali Soc. Claps, Soc. New Bit, artigiani e professionisti per lavorazioni nella sede di Via Locchi, FVG Sport Channel, City Sport, salvo altri, nonché collaboratori, quali Ferraro, Cicchetti, Schiavon, Cecchini Liani/Sandri, salvo altri, e così predisponendo, all'atto del passaggio delle consegne, bilanci palesemente alterati e non rispondenti alla reale situazione economica dell'Organismo Territoriale. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 49 Reg. Giur.*



La Commissione Giudicante Nazionale, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 16 ottobre 2013, nella quale veniva disposto un rinvio d'ufficio al 30 ottobre 2013, a cagione del fatto che la Segreteria aveva provveduto solo in data 14/10/2013 ad evadere la richiesta di copia della documentazione formulata dall'incolpato sig. Bunello con mail del 3/10/2013.

Alla nuova udienza del 30 ottobre 2013 nessuno compariva per gli incolpati

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Militerni ;
- letta ed esaminata la memoria difensiva inviata in data 28/10/2013 dall'incolpato sig. Duilio Bunello;

#### OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dalla nota del 17 luglio 2013, a firma del Segretario Generale Alberto Rabiti, con la quale si rimetteva alla Procura Federale, per quanto di competenza della medesima, tutta la documentazione acquisita a seguito e per effetto dell'esposto inoltrato dal neo Presidente del CR FIPAV del Friuli Venezia Giulia, sig. Giorgio Tirel, avente ad oggetto alcune presunte irregolarità riscontrate nella rendicontazione contabile fornita dal Presidente uscente sig. Duilio Bunello e nella dispersione, da parte dell'ex consigliere sig. Paolo Santuz, di materiale sportivo di proprietà della Federazione.

L'istruttoria si è sostanziata nell'acquisizione della corrispondenza intercorsa tra la Federazione, il neo Presidente del CR di cui sopra e gli incolpati e della documentazione fornita dalle parti in allegato alla predetta corrispondenza.

Va innanzitutto evidenziato che i due incolpati vengono chiamati a rispondere di illeciti distinti e che pertanto si rende necessario trattare separatamente le due fattispecie.

Quanto alla posizione dell'incolpato sig. Santuz, cui viene ascritta la dispersione di materiale tecnico di proprietà della Federazione, la responsabilità del medesimo deve ritenersi accertata, siccome espressamente riconosciuta dallo stesso incolpato con la lettera dell'8 luglio 2013, pervenuta al Segretario Generale il successivo 15 luglio, nella quale si legge *"le confermo che ho deciso in piena autonomia di regalare le maglie della Rappresentativa Regionale ai 12 atleti, per meriti sportivi (omissis)"* e poi *"pertanto mi ritengo colpevole e attendo serenamente le conseguenze di questo scellerato gesto"*. Pur non sfuggendo a questa Commissione la vena ironica insita nella virgolettata assunzione di responsabilità, appare non contestabile la valenza confessoria delle dichiarazioni rese e risulta quindi accertata oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza dell'illecito contestato: materiale tecnico di proprietà della Federazione è stato disperso dall'incolpato, per autonoma decisione del medesimo, a nulla rilevando – quanto meno ai fini della ricostruzione del fatto – le apprezzabili motivazioni fornite a giustificazione del gesto e la totale assenza di fini speculativi.



Tali ultimi rilievi, se pur non idonei a fungere da scriminante, legittimano però l'applicazione di una sanzione più contenuta rispetto a quella richiesta dalla Procura e pertanto rideterminata nella misura di cui al dispositivo, non ritenendosi peraltro – nel caso di specie – sussistere la contestata aggravante di cui all'art. 49 Reg. Giur. lettera C. Quanto invece alla posizione dell'altro incolpato, sig. Duilio Bunello, giova evidenziare – come espressamente premesso nella relazione della Procura – che gli addebiti mossi non afferiscono alla gestione del mandato, né a presunte malversazioni e nulla hanno a che vedere con il risultato economico esitato alla scadenza del mandato.

All'incolpato, infatti, viene addebitato di aver proceduto al passaggio delle consegne al neo eletto Presidente del C.R. Friuli Venezia Giulia, omettendo di rappresentare nel bilancio finale alcune poste passive e/o di non aver ben evidenziato – con riferimento ad alcuni impegni di durata pluriennale – le quote assolute e quelle da assolvere, così fornendo al nuovo comitato un quadro non conforme o quanto meno non chiaro della situazione debitoria afferente l'organismo regionale.

Sul punto, peraltro, le giustificazioni ed eccezioni opposte dall'incolpato, se pur bastevoli a consentire a posteriori la definitiva ricostruzione del bilancio reale e tali da escludere qualsivoglia ipotesi di mala gestio, non valgono però ad inficiare la fondatezza dell'addebito, consistente – come detto – nel non aver correttamente riportato in bilancio tutte le passività, per cassa e per competenza, cui avrebbe dovuto far fronte il nuovo Comitato regionale.

Non è accettabile, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, che un debito quale quello in essere verso la CLAPS possa essere omesso solo per la mancata acquisizione della relativa fattura (che peraltro risulta essere stata inviata dal creditore proprio all'incolpato); il credito, nella sua esatta quantificazione era ben noto ed altrettanto certi erano i pagamenti fatti, con la conseguenza che il residuo importo da pagare avrebbe dovuto essere comunque evidenziato, se del caso corredato con la dizione "fatture da ricevere"; non è poi condivisibile l'assunto dell'incolpato, secondo il quale le spese di routine, in quanto tali, non avrebbero dovuto formare oggetto di esplicita annotazione di bilancio.

Parimenti non appare improntata ai necessari principi di trasparenza contabile l'omessa indicazione del debito in essere verso la New Bit. A tal riguardo si evidenzia, in primis, che tale posta andava evidenziata per l'intero importo, a nulla rilevando il fatto che parte del costo (relativo ai servizi del Portale Fipav) sarebbe poi stato rimborsato dai CCPP di Trieste e di Gorizia; tale circostanza avrebbe imposto l'annotazione del debito totale tra le passività e del parziale recupero verso i suddetti CCPP tra le poste attive. Resta il fatto che la posizione debitoria verso la New Bit è stata comunque non rappresentata non risultando pervenute le relative fatture; il che come già evidenziato, quand'anche fosse vero, non basterebbe a giustificare l'omessa annotazione del debito.

Con riferimento ad altri fornitori (FVG Sport Channel, City Sport, Il Friuli, Tiebreaktech) ed agli incarichi e nomine per la stagione 2012/2013, le relative annotazioni sono state trasmesse al nuovo Comitato senza la necessaria distinzione tra importi pagati ed importi da pagare, rendendo meno agevole e meno sollecita la programmazione degli impegni di spesa da parte del neo eletto comitato.



Non appare invece addebitabile all'incolpato l'omessa annotazione dei crediti rivendicati a titolo di ripristino dei locali di Via Locchi, ex sede del comitato rilasciata nell'agosto 2012, trattandosi di poste non preventivate e non rinvenendosi agli atti alcuna prova della conoscenza delle stesse alla data del passaggio delle consegne.

In sostanza, le irregolarità formali contestate all'incolpato risultano sussistere ed hanno certamente pesato sull'organizzazione contabile e sulla programmazione del nuovo comitato; pertanto, pur in assenza di dolo e di finalità speculative, le stesse devono essere sanzionate.

Quanto all'entità della sanzione, questa Commissione ritiene che debba essere contenuta come indicato in dispositivo, sia per la natura essenzialmente formale degli addebiti riscontrati nella condotta dell'incolpato, sia per la non applicabilità delle aggravanti di cui all'art. 49 Reg. Giur. lettere C e J, pur contestate, i cui presupposti di fatto non risultano sussistere nel caso di specie.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Paolo Santuz la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due) ed a carico del sig. Duilio Bunello la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

IL PRESIDENTE  
Avv. Thomas Martone

Roma, 12 Novembre 2013